

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1152 del 22/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA ERCOLE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MANUFATTI COMPOSTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE E AFFINI, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), STRADA SANT'ANNA N. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1117 del 19/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA ERCOLE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MANUFATTI COMPOSTI A BASE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE E AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), STRADA SANT'ANNA N. 10.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta **ERCOLE S.R.L.** trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo alla Provincia con note del 16/12/2015, prot. n° 14918/2015 e n° 14919/2015 (Prot. Prov.le n° 73628 e n° 73629 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercializzazione di prodotti alimentari, produzione e commercializzazione di manufatti composti a base di materie plastiche espanse e affini" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VERIFICATO che:

- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 3128 del 26.11.2003;
- la Ditta, relativamente alle emissioni in atmosfera ha dichiarato che *"...non sono state apportate modifiche all'impianto e alle connesse emissioni in atmosfera..."*;
- le acque reflue industriali sono costituite dal "concentrato" proveniente dall'impianto di osmosi inversa e dalle acque di sfioro della torre evaporativa;
- le acque reflue industriali di cui sopra recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche, alle acque pluviali e a quelle meteoriche di dilavamento;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole espresso dal Comune di Cadeo con nota del 01/04/2016, prot. n° 3739 (acquisita agli atti di Arpae in pari data con prot. n° PGPC/2016/3144) in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed alle emissioni in atmosfera;
- nota del 11.02.2016, prot. n. 1168, con cui il S.T. di Arpae nodo di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota PEC del 25.03.2016 prot. n. 15417 (prot. Arpae n. 2952 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, facendo presente peraltro che, in considerazione della presenza di torri evaporative, si evidenzia la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 *"Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi"*;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Cadeo, interpellato in proposito con nota prov.le del 28/12/2015 prot. n. 75492, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ERCOLE S.R.L.** (C. FISC. 01338960337) per l'attività di "produzione e commercializzazione di manufatti composti a base di materie plastiche espanse e affini" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cadeo, Strada Sant'Anna n. 10 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A METANO – POTENZA 0,93 MW

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	11	M
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 TORRE EVAPORAZIONE

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	12	M

EMISSIONE N. E3 PRE-ESPANSIONE + STAMPAGGIO POLISTIRENE

Portata massima	16000	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	240 gg/anno
Altezza minima	12 M
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Sostanze organiche volatili (esprese come C _{tot})	200 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come C_{tot});
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - c) la durata dei campionamenti del monossido **di carbonio** deve essere pari a 60 minuti;
 - d) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni dovranno avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa Sez. Prov.le di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
3. di stabilire, **per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere resa disponibile mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico o avaria alle condotte fognarie la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Cadeo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità

di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cadeo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- qualsiasi rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 *"Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi"*;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.